

La disciplina dei consorzi

di [SERGIO](#), [Commercialista Telematico](#)

Pubblicato il 26 Novembre 2011

Nell'ambito della disciplina delle società di capitali è ormai consolidata l'idea che la collaborazione possa condurre ad elevati risparmi di costi ed alla realizzazione di opere comuni; tra le forme organizzative più comuni, i consorzi rappresentano una modalità, giuridicamente tutelata, che consente alle società di poter collaborare disciplinando i rapporti e le interessenze che emergono tra le stesse.

I consorzi: Aspetti Normativi

Attraverso la redazione di un contratto di consorzio, due o più società, costituiscono un'organizzazione comune il cui fine è quello di disciplinare i rapporti commerciali tra loro intercorrenti, oppure svolgere fasi della loro attività che se eseguite singolarmente comporterebbero elevati costi di gestione. Si evidenzia sin da subito che nel caso de quo, i consorziati mantengono la loro autonomia, salvo i limiti che verranno imposti dall'accordo consortile, peraltro, i consorzi¹ possono essere costituiti tra artigiani, cooperative, società di capitali, imprenditori agricoli, piccoli imprenditori e non necessariamente le attività svolte dagli stessi devono essere identiche, anzi affinché si esalti il principio ispirato alla collaborazione ed al risparmio di costi a vantaggio di maggiori ricavi, sarebbe opportuno coinvolgere tipologie di attività differenti² al fine di apportare in sede operativa il proprio contributo per la realizzazione di una determinata commessa.



Ai sensi dell'art 2602 del c.c. con il contratto di consorzio una o più società istituiscono un'organizzazione comune per la disciplina o lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese. Il contratto che viene redatto tra le parti può far nascere due tipologie di consorzi, che generalmente vengono definiti "consorzi interni" oppure "consorzi esterni", le cui differenze verranno esaminate nei paragrafi successivi. Si rileva che nel consorzio, mancano gli elementi caratteristici delle società, poiché

esso non svolge un'attività d'impresa, ma mette in comune singole fasi parziali delle attività delle imprese consorziate partecipanti, oppure realizza un coordinamento delle attività delle singole imprese.

In sostanza, le singole attività d'impresa finalizzate alla produzione di utili restano proprie e individuali di ciascun consorziato ed il consorzio non mira a produrre guadagni da distribuire ai soci ma mira a mantenere e possibilmente far aumentare, il reddito dell'attività dei singoli imprenditori.

In riferimento a quanto disposto dall'art 2603 del c.c. rubricato "Forma e contenuto del contratto. Il contratto deve essere fatto per iscritto sotto pena di nullità", il contratto di consorzio sia interno che esterno, deve essere stipulato in forma scritta a pena di nullità e qualora venissero effettuati dei conferimenti di immobili o di diritti reali immobiliari, il contratto per essere iscritto presso il registro delle imprese deve avere la caratteristica dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata.

Tale elemento pone in evidenza che l'intervento del notaio nella stesura o nell'autentica dell'atto trova la sua peculiarità in quanto si dota la struttura consortile di beni iscritti in registri immobiliari e pertanto è necessario certificare il conferimento all'interno del consorzio; ove vi fosse la necessità di effettuare eventuali modifiche al contratto, le stesse dovranno effettuarsi per iscritto e con il consenso di tutti i consorziati. Qualora ne ricorrano le condizioni e si volesse estromettere l'immobile o i conferimenti di diritti reali immobiliari, occorrerà nuovamente l'intervento del notaio.

Nella redazione del contratto consortile è fondamentale che vengano riportate le seguenti indicazioni :

1. l'oggetto e la durata del consorzio;
2. la sede dell'ufficio eventualmente costituito;
3. gli obblighi assunti e i contributi dovuti dai consorziati;
4. le attribuzioni e i poteri degli organi consortili anche in ordine alla rappresentanza in giudizio;
5. le condizioni di ammissione di nuovi consorziati;
6. i casi di recesso e di esclusione;
7. le sanzioni per l'inadempimento degli obblighi dei consorziati.

Se il consorzio ha per oggetto il contingentamento della produzione o degli scambi, il contratto deve inoltre stabilire le quote dei singoli consorziati o i criteri per la determinazione di esse. Se l'atto costitutivo deferisce la risoluzione di questioni relative alla determinazione delle quote ad una o più persone, le decisioni di queste possono essere impugnate innanzi all'autorità giudiziaria, se sono manifestamente inique od erronee, entro trenta giorni dalla notizia³.

Consorzi esterni e consorzi interni

I consorzi esterni sono caratterizzati dallo svolgimento di attività nei confronti di soggetti terzi che non hanno nulla a che fare con il consorzio ed hanno come caratteristica quella dell'autonomia patrimoniale, di poter stipulare contratti anche in nome proprio mantenendo distinti i rapporti con i propri consorziati. A differenza dei consorzi con attività esterna, i consorzi interni hanno la caratteristica di essere costituiti per la regolamentazione della concorrenza tra le società, per effettuare maggiori controlli di qualità dei prodotti dei consorziati o per cercare di creare un marchio comune⁴. Nella prassi, questa tipologia di consorzio è definita interna proprio perché difficilmente viene a contatto con soggetti esterni, inoltre il presupposto sottostante alla sua creazione è rintracciabile nel fatto che lo che le società costituenti il contratto svolgono tutte quante le medesime attività imprenditoriali.

Gli organi del consorzio

Per quanto attiene al funzionamento del consorzio, possiamo evidenziare tre specifiche strutture:

1. assemblea dei consorziati;
2. organo amministrativo;
3. organo deputato ai controlli.

L'assemblea dei consorziati decide sulle questioni che riguardano l'attuazione dell'oggetto del consorzio di cui all'art 2606 del c.c., nonché sulle eventuali modifiche dello stesso in ottemperanza a quanto disposto dall'art 2607 del c.c.. L'assemblea è convocata dall'amministratore o dal presidente se previsto dal contratto, inoltre, si può prevedere la convocazione di assemblee in prima e seconda convocazione, generalmente la verbalizzazione avviene mediante la redazione di apposito verbale di assemblea da cui risultano le decisioni prese in sede assembleare.

Se il contratto non prevede diversamente, le delibere relative allo svolgimento dell'attività devono essere prese a maggioranza dei consorziati, mentre tutte le decisioni modificative del contratto richiedono l'unanimità. Appare opportuno chiarire l'aspetto relativo alla formazione delle maggioranze assembleari, infatti la dottrina a riguardo pone diverse interpretazioni: secondo alcuni va calcolata sul complesso dei consorziati, secondo altri sul numero degli intervenuti alla riunione, ed infine, in mancanza di previsione si ritiene che le maggioranze debbano essere calcolate per teste.

Anche per i consorzi vale il principio ampiamente diffuso per le altre società di capitali che prevede l'invalidità delle delibere assembleari. Possono essere ritenute nulle le delibere:

1. il cui oggetto è impossibile o illecito;
2. modificanti l'oggetto del contratto senza l'approvazione all'unanimità dei consorziati o senza forma scritta⁵;
3. che stabiliscono l'adesione di un nuovo soggetto senza il rispetto della forma scritta;
4. di trasformazione qualora non vi sia l'unanimità della decisione e non sia consentito ai consorziati dissenzienti di poter recedere dal patto consortile.

Sono invece annullabili tutte quelle delibere che sono prese in violazione della legge o del contratto e possono essere impugnate dai consorziati assenti o dissenzienti nonché da coloro i quali si sono astenuti dal voto, entro il termine di 30 giorni e dinanzi al Tribunale nella cui circoscrizione ha sede il consorzio. Giova ricordare che il termine di 30 giorni su indicato decorre per i consorziati assenti dalla comunicazione oppure dall'eventuale iscrizione della delibera nel registro delle imprese. Nel caso in cui il Tribunale competente ritenesse annullabile la delibera impugnata, allora tale decisione avrebbe un

riflesso nei confronti di tutti i consorziati e non soltanto nei confronti di colui il quale ha posto la denuncia.

L'organo amministrativo nel consorzio ai sensi dell'art 2608 del c.c. è formato da un consiglio di amministrazione oppure da un amministratore unico, dipende dalla volontà dei consorziati espressa in sede di redazione del contratto, peraltro, possono essere previsti un comitato esecutivo, un direttore generale, basta che i relativi poteri siano adeguatamente descritti e specificati in sede di costituzione. Da un punto di vista meramente operativo, l'amministratore agisce mediante il conferimento di un mandato⁷ ad opera dei consorziati, la nomina può avvenire o in sede costitutiva oppure dopo la costituzione, purché l'amministratore entrante accetti la carica conferita⁸.

L'organo amministrativo nello svolgimento del suo mandato deve gestire il consorzio dando esecuzione alle delibere assembleari, eseguire tutti gli adempimenti richiesti dalla legge nonché gestire e verificare l'adempimento delle procedure pubblicitarie⁹ al registro delle imprese ed infine occuparsi della redazione del bilancio di esercizio del consorzio. Inoltre, cosa di non poco conto, gli amministratori hanno la rappresentanza anche in giudizio per conto del consorzio, ai sensi dell'art 2613 c.c. che enuncia: "I consorzi possono essere convenuti in giudizio in persona di coloro ai quali il contratto attribuisce la presidenza o la direzione, anche se la rappresentanza è attribuita ad altre persone".

Tra gli aspetti peculiari di cui sono incaricati gli amministratori vi è quello della redazione del bilancio di esercizio¹⁰ la cui composizione prevede in sostanza l'utilizzo dei principi prescrivibili in tema di società per azioni nonché il richiamo a quelle che sono le norme contabili ai fini di rappresentare una situazione veritiera e corretta¹¹ dell'andamento della gestione.

Posto il fatto che l'azione di responsabilità consortile è decennale, la responsabilità degli amministratori è un punto delicato e deve essere trattato con particolare attenzione. Gli amministratori nello svolgimento del mandato devono agire con la diligenza del mandatario, nel rispetto dei poteri ad essi conferiti e della legge, non possono compiere azioni tendenti a ledere il consorzio e di riflesso i diritti dei consorziati, nello svolgimento dell'attività sono soggetti all'applicazione di norme di natura amministrativa, fiscale, contabile, l'omissione di denunce, l'effettuazione di operazioni illecite, il fatto di contribuire a false comunicazioni sociali, sono tutte fattispecie che ove riconosciute possono far revocare l'amministratore dall'amministrazione del consorzio.

Gli amministratori cessano dal loro incarico alla scadenza del mandato la cui durata è inserita nel contratto e possono essere revocati per giusta causa qualora ne ricorrano le condizioni e siano rispettati gli stessi quorum deliberativi che sono stati adottati in sede di nomina. Si sottolinea che la revoca per giusta causa degli amministratori deve essere valutata attentamente dall'assemblea dei consorziati in

quanto in caso di errore, gli amministratori hanno diritto al risarcimento del danno.

Nel trattare la responsabilità degli amministratori nell'adempimento del proprio mandato, deve essere analizzato anche il profilo di responsabilità legato al consorzio, ai sensi dell'art 2615 c.c., infatti, pur essendo un ente distinto rispetto ai singoli consorziati che lo compongono, sotto il profilo della responsabilità, le operazioni poste in essere dallo stesso potrebbero ricadere sulle posizioni dei singoli consorziati.

In concreto, l'art 2615 c.c. distingue le obbligazioni in:

1. obbligazioni assunte in nome del consorzio, per le quali risponde solo il consorzio con il fondo consortile;
2. obbligazioni assunte per conto dei consorziati, per le quali è prevista la responsabilità dei consorziati, in solido con il fondo consortile.

In ultimo, tra gli organi del consorzio, devono essere citati quelli deputati al controllo.

In verità, per i consorzi i controlli sono demandati all'autorità governativa e sono diversi dal controllo giudiziario¹², considerato inadeguato rispetto ad una disciplina non societaria cui fanno riferimento i consorzi. I controlli dell'attività posti in essere da autorità governative, sono principalmente mirati a far sì che il consorzio non acquisti eventuali posizioni monopolistiche sul mercato, rispetti le norme della libera concorrenza e non ponga in essere azioni lesive nei confronti di terzi soggetti.

La figura dei consorziati

Nella disamina fin qui effettuata abbiamo analizzato quelli che sono gli organi del consorzio ponendo particolare attenzione sulla figura dell'amministratore. Di seguito ci proponiamo di affrontare quelli che sono gli obblighi dei consorziati rispetto alla loro quota di partecipazione.

Uno degli obblighi fondamentali del consorziato è sicuramente legato al versamento del contributo indispensabile alla copertura delle spese per la realizzazione del consorzio; può essere previsto dal

contratto anche un versamento periodico a copertura delle spese gestionali, l'eventuale inadempimento al versamento da parte del consorziato può condurre all'erogazione di una sanzione oppure all'estromissione nella gestione.

La quota versata dal consorziato al fondo consortile, rappresenta implicitamente il complesso di diritti e di doveri a cui lo stesso fa capo al fine di avere adeguata partecipazione alla vita del consorzio.

Non va sottaciuto che la quota di partecipazione al consorzio è esclusa dalla circolazione a meno che non vi sia una previsione contrattuale che consenta la circolazione della stessa, oppure sia trasferita l'intera azienda del consorziato in ottemperanza a quanto disposto dall'art 2610 c.c..

All'interno del consorzio possono essere introdotti nuovi consorziati, alle condizioni determinate in fase costitutiva, qualora tale aspetto non fosse contemplato si ritiene che debbano essere ammessi nuovi soci soltanto con il consenso espresso all'unanimità ed in forma scritta da parte dei consorziati esistenti.

Il rapporto tra il consorzio ed il consorziato, al venir meno del consorziato, non determina lo scioglimento del consorzio, a meno che, ovviamente, vi siano soltanto due consorziati. Il consorziato può essere escluso dal consorzio al verificarsi delle seguenti condizioni: 1) venir meno dei requisiti ritenuti essenziali allo svolgimento del rapporto, come ad esempio la prerogativa di imprenditore commerciale; 2) mancato pagamento della quota consortile o dei contributi deliberati nell'assemblea dei consorziati; 3) inadempimenti nello svolgimento del rapporto. La delibera di estromissione al consorzio deve essere notificata a mezzo lettera raccomandata al consorziato escluso.

Il Fondo consortile

Nella redazione del contratto consortile è importante che si identifichino i contributi¹³ che i partecipanti devono versare al fine di alimentare il Fondo consortile¹⁴, la cui natura è quella di far fronte alle obbligazioni che il consorzio intrattiene. Va rilevato che gli ulteriori versamenti effettuati dai consorziati durante lo svolgimento dell'attività, sono anch'essi destinati ad alimentare tale fondo. Da un punto di vista patrimoniale, il fondo consortile rappresenta il patrimonio del consorzio, risultando una fonte di garanzia per eventuali creditori del consorzio. Per tutta la durata del consorzio, i consorziati non possono richiedere che il fondo precostituito sia diviso, né eventuali creditori individuali dei consorziati, possono avanzare pretese sullo stesso.

Scioglimento del Consorzio

Circa lo scioglimento del contratto consortile, il codice civile all'art 2611 c.c., enumera le ipotesi che fanno sì che il contratto si sciogla:

1. per il decorso del tempo stabilito per la sua durata;
2. per il conseguimento dell'oggetto o per l'impossibilità di conseguirlo;
3. per volontà unanime dei consorziati;
4. per deliberazione dei consorziati, presa a norma dell'art. 2606 c.c., se sussiste una giusta causa;
5. per provvedimento dell'autorità giudiziaria, nei casi ammessi dalla legge;
6. per le altre cause previste nel contratto.

Con particolare riguardo al punto 4, è opportuno richiamare quanto disposto dall'art 2606 c.c., che enuncia "Se il contratto non dispone diversamente, le deliberazioni relative all'attuazione dell'oggetto del consorzio sono prese col voto favorevole della maggioranza dei consorziati. Le deliberazioni che non sono prese in conformità alle disposizioni di questo articolo o a quelle del contratto possono essere impugnate davanti all'autorità giudiziaria entro trenta giorni. Per i consorziati assenti il termine decorre dalla comunicazione o, se si tratta di deliberazione soggetta ad iscrizione, dalla data di questa", un'attenta esegesi di questo articolo ci consente di evidenziare come in presenza di una giusta causa le delibere dei consorziati se effettuate nel rispetto di quanto esposto, possono condurre allo scioglimento del consorzio.

Procedura di Liquidazione

Il codice non disciplina la procedura di liquidazione, che dunque deve essere disciplinata nei contratti costitutivi dei consorzi.

Allo scadere del termine di durata del consorzio, o in casi di scioglimento anticipato, sarà compito dell'Assemblea designare uno o più liquidatori incaricati e secondo le direttive che riceveranno, di incassare i crediti ed esigere le passività del consorzio, di realizzare l'attivo e ripartire l'eventuale saldo tra i consorziati. Il liquidatore o i liquidatori dovranno prendere tutte le misure necessarie per conservare a beneficio dei singoli proprietari interessati tutte le servitù esistenti a beneficio del consorzio.

Ruoli e compiti dei liquidatori

Come in una normale liquidazione, i liquidatori devono addivenire alla definizione dei rapporti della società con i terzi, in particolare con gli eventuali creditori sociali, al fine di consentire, se presente, la ripartizione del saldo attivo tra i consorziati; devono effettuare il passaggio di consegna dei documenti con gli amministratori che redigeranno un inventario di liquidazione. Tra i compiti degli amministratori vi è anche quello della consegna di tutti i libri sociali e contabili presenti nella sede del consorzio. Al termine della fase di liquidazione¹⁵ in presenza di un'eccedenza attiva, questa sarà ripartita tra i consorziati della società consortile dopo il loro espresso consenso.

Sull'argomento ti può interessare anche [Il consorzio di bonifica questo sconosciuto](#)

23 novembre 2011

Andrea Sergiacomo

NOTE

1 In realtà i consorzi possono essere: di cooperative ex L. 25/06/1999 n. 422; di imprese artigiane ex L. 08/08/1985 n. ; occasionali (dette anche associazioni temporanee di imprese) ex L. 11/02/1994 n. 109; stabili ex L. 109/1994.

2 Tale aspetto è diverso per i consorzi interni dove si privilegia lo svolgimento di attività identiche.

3 Art 2612 del c.c. il contratto di consorzio deve contenere alcuni elementi essenziali alla validità del contratto ed altri elementi la cui mancanza non comporta invalidità.

4 Il marchio, essendo per sua natura segno distintivo dei prodotti e/o delle merci prodotti da una determinata impresa, necessita di alcuni requisiti per assolvere la sua funzione.

5 Si verifichi quanto riportato nell'art 2607 c. 2 c.c.

6 Art 2608 c.c. "La responsabilità verso i consorziati di coloro che sono preposti al consorzio è regolata dalle norme sul mandato".

7 Per ulteriore approfondimento confrontare quanto disposto dagli articoli 1703 – 1730 del codice civile.

8 La nomina degli amministratori può essere votata all'unanimità oppure a maggioranza dei consorziati, dipende dalla decisione che viene presa in sede costitutiva.

9 In mancanza di adeguate comunicazioni pubblicitarie iscritte al registro delle imprese, potrebbero evidenziarsi delle situazioni in cui eventuali fatti o delibere non siano opponibili a terzi, a meno che non si provi che i terzi ne erano precedentemente a conoscenza.

10 L'art. 2615-bis c.c. stabilisce che entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale, le persone che hanno la direzione del consorzio, redigono la situazione patrimoniale, osservando le norme relative al bilancio d'esercizio delle società per azioni e la depositano presso il Registro delle Imprese.

11 Si ritiene dover rimandare a quanto disposto dall'articoli 2423 e 2423 –bis c.c..

12 A riguardo si rimanda a quanto disposto dall'art 2409 c.c..

13 Tali contributi poiché sono considerati conferimenti in sede costitutiva, scontano l'imposta di registro di euro 168,00 per la registrazione dell'atto.

14 Da un punto di vista contabile occorrerà rilevare il versamento del consorziato e come contropartita l'accrescimento del fondo consortile. I contributi iniziali sono anche definiti contributi consortili. Si rimanda anche ad attenta lettura della circolare Unioncamere n. 18751 del 23.12.2009.

15 I liquidatori hanno il dovere di presentare il piano di riparto da cui si evincono eventuali eccedenze attive. Per maggiori chiarimenti sulla procedura di liquidazione si rimanda al principio OIC 5.